



# **COMUNE DI SELLIA MARINA**

## **Provincia di Catanzaro**

### **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 19.04.2010**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DEL  
DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO  
DELLE**

## **PUBBLICHE AFFISSIONI.**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina nell'ambito del territorio comunale l'esecuzione della pubblicità e delle affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507.

### **INDICE**

Capo I - Disposizioni generali  
Capo II - Imposta sulla pubblicità  
Capo III - Modalità per il rilascio della autorizzazioni  
Capo IV - Diritto sulle pubbliche affissioni.  
Capo V - Sanzioni  
Capo VI - Modalità di liquidazione del tributo  
Capo VII - La gestione del servizio in generale  
Capo VII - Norme transitorie

### **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune nel cui territorio sono effettuate.

#### **Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE**

In aderenza all'articolo 2 del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507 il Comune appartiene alla 5<sup>a</sup> classe avendo una popolazione residente al 31 Dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso pari a n. 6.129.

#### **Art. 3 - CATEGORIA DELLE LOCALITÀ**

Ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993, il Comune di Sellia Marina suddivide le località del proprio territorio in unica categoria.

#### **Art. 4 - CRITERI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI**

Il piano generale delle affissioni deve essere predisposto tenendo conto dei seguenti criteri:

- L'affissione informativa deve essere concentrata presso centri civici, commerciali, direzionali e presso i centri scolastici;
- La pubblicità relativa ad annunci per manifestazioni e feste locali deve essere dislocata lungo la viabilità principale;
- Gli impianti dovranno essere dislocati, all'interno del centro urbano, lungo le direttrici di maggior traffico pedonale;
- Nelle frazioni sarà garantita la presenza di numero minimo di supporti pubblicitari sia di tipo informativo che commerciale;
  - La pubblicità di tipo commerciale deve essere collocata lungo la viabilità principale ed i parcheggi.

#### **Art. 5 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI**

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- a) vetrine per l'esposizione di manifesti;
- b) standardi porta manifesti;

- c) posters per l'affissione di manifesti;
- d) tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- e) superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- f) da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- g) da altri spazi ritenuti idonei dall'Ente, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

### **Art. 6 - QUANTITÀ DEGLI IMPIANTI**

Atteso che la quantità degli impianti pubblicitari rispondente alle esigenze del Comune di Sellia Marina, nel rispetto dei parametri minimi di cui al comma 3 dell'articolo 18 del D.L.vo 507/1993, (La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni deve essere stabilita nel regolamento comunale in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti nei comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti, e a 12 metri quadrati degli altri comuni) risulta essere pari a mq. 112,8, la ripartizione degli stessi deve essere così determinata:

1. il 37,69% degli spazi totali (corrispondenti a mq. 42,53) è destinato alle affissioni di natura istituzionale, sociale, culturale o comunque prive di rilevanza economica;
2. il 62,31% degli spazi totali (corrispondenti a mq. 70,31) è destinato alle affissioni di natura commerciale.

Per ciò che riguarda la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, per l'effettuazione di affissioni dirette, si manda al capo III del presente Regolamento.

## **CAPO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ**

### **Art. 7 - OGGETTO**

La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per contro altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3 dell'art. 12 del Decreto Legislativo del 15.11.93, n. 507.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto o una potestà.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

### **Art. 8 - SOGGETTO PASSIVO**

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Il titolare del mezzo pubblicitario di cui al primo comma è pertanto tenuto all'obbligo della dichiarazione iniziale sulla pubblicità, delle variazioni della stessa ed al connesso pagamento

dell'imposta. Allo stesso è notificato l'eventuale avviso di accertamento e di rettifica e nei suoi confronti sono effettuate le azioni per la riscossione coattiva dell'imposta, accessori e spese, fatto salvo quanto previsto al comma 2.

### **Art. 9 - DELLE TARIFFE IN GENERE**

Ai sensi del comma 5 dell'art. 3 del D.L.vo n. 507/1993, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano dal primo gennaio del medesimo anno.

Le tariffe decorrenti dall'01/01/2009 sono state approvate con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 23.02.2009.

Tali tariffe costituiscono l'allegato A del presente Regolamento.

### **Art. 10 - PUBBLICITA' ORDINARIA E MODALITA' DI COMMISURAZIONE**

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi articoli, la tariffa dell'imposta si applica per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare.

Per le fattispecie pubblicitarie che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti nella misura e con le modalità previste dal comma 1.

Per la superficie di cui ai commi precedenti che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5, la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%, per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,5 la maggiorazione è del 100%.

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposte a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità ordinaria permanente e temporanea, nonché quella effettuata con veicoli venga posta in essere in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge Finanziaria 2002 è abolita l'imposta sulle insegne che contraddistinguono la sede delle attività commerciali e di produzione di beni e servizi e di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati

### **Art. 11 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI.**

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di barche e simili, di uso pubblico o privato, è dovuta l'imposta sulla pubblicità in base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dall'articolo precedente; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti, sono dovute le maggiorazioni di cui all'art. 10 comma 4 del presente Regolamento.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al Comune in cui il proprietario del veicolo ha residenza anagrafica o sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa od adibiti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al Comune ove ha sede l'impresa stessa o qualsiasi altra sua dipendenza, ovvero al Comune dove sono domiciliati i suoi agenti o mandatari che alla data del 1° Gennaio di ciascun anno, o da quella successiva di immatricolazione hanno in dotazione detti veicoli, secondo le tariffe allegate al presente regolamento.

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al comma 3 non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a richiesta degli agenti autorizzati.

### **Art. 12 - PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI**

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile, si applica l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi, per metro quadrato di superficie e per anno solare in base alla tariffa allegata al presente Regolamento.

Per la pubblicità di cui al primo comma di durata non superiore a tre mesi, si applica, per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dai commi 1 e 2 effettuata per conto proprio dall'impresa si applica l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti, si applica l'imposta per ogni giorno, indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie adibita alle proiezioni in base alla tariffa allegata al presente Regolamento.

Qualora la pubblicità di cui al comma 4 abbia durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si applica una tariffa giornaliera pari alla metà ivi prevista.

### **Art. 13 - PUBBLICITA' VARIA**

Per la pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze, la tariffa dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.

Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuta l'imposta a ciascun Comune sul cui territorio la pubblicità stessa viene eseguita, nella misura stabilita dalla tariffa allegata al presente Regolamento.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica l'imposta in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 2.

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini, o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o della quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa allegata al presente Regolamento.

Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, la tariffa dell'imposta dovuta

per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione è quella allegata al presente Regolamento.

## **Art. 14 - ESENZIONI DELL'IMPOSTA**

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni od alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte sulle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili ai quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto del metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alla rappresentazione in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico, di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) le insegne, targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento, sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

## **CAPO III MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI**

### **Art. 15 - DISPOSIZIONI GENERALI**

Il presente Regolamento prevede una armonizzazione degli iter autorizzativi con quanto previsto dalle statuizioni del Codice della Strada.

In via generale si statuisce che il Comune, visti i criteri principali per la predisposizione del piano generale degli impianti disciplinati dall'art. 4 del presente Regolamento, può avvalersi della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato.

Al momento della messa in opera degli impianti devono essere rispettate le condizioni minime di sicurezza stradale.

### **Art. 16 - DISCIPLINARE DI CONCESSIONE E CANONE**

Il canone dovuto per l'installazione di mezzi pubblicitari su suolo pubblico deve essere deliberato dalla Giunta Comunale e periodicamente aggiornato. Tale canone è dovuto per ogni mezzo pubblicitario.

Il canone, eventualmente deliberato assieme al disciplinare di concessione, può essere graduato a seconda dell'importanza della zona sulla quale l'occupazione insiste.

Qualora il richiedente desiderasse installare sul suolo pubblico un mezzo pubblicitario destinato alla esclusiva pubblicizzazione della sua attività, ovvero che tale mezzo non sia destinato alla commercializzazione della pubblicità e non sia gestito da ditta o società che ha per oggetto la

commercializzazione della pubblicità, lo stesso sarà soggetto al solo canone di concessione deliberato, fermo restando i relativi obblighi tributari.

Nel caso di domande di installazione di mezzi pubblicitari destinati a reperire pubblicità diverse dall'affissione, e destinati alla commercializzazione della stessa, la Giunta comunale valuterà l'offerta del richiedente, riservandosi la possibilità di sentire anche altre ditte o società specializzate, comunque diverse dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni.

La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente-richiedente con l'indicazione dei vantaggi economici per il Comune sostanzianti in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità comunque inderogabile stabilita dalla Giunta Comunale.

L'ordine di presentazione delle domande costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

Per gli spazi privati da destinare alle affissioni, si rimanda all'articolo seguente.

### **Art. 17 - SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI**

Il Comune di Sellia Marina destina il 10% del totale dei metri quadrati destinati alle pubbliche affissioni, a spazi privati per le affissioni.

Tali spazi dovranno essere usati esclusivamente per l'effettuazione di affissioni commerciali, essendo le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica già previste negli spazi affissionistici pubblici.

Proceduralmente l'eventuale discrezionale autorizzazione è così prevista:

a) a seguito di domanda spontanea di ditta o società diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

b) a seguito di proposta del settore urbanistico, riferite ed insorte nuove esigenze in conformità alle linee generali del piano enunciate all'articolo 4.

La richiesta di autorizzazione può essere articolata nei termini e modi ritenuti più opportuni dall'offerente - richiedente con l'indicazione di vantaggi economici per il Comune sostanzianti in beni o mezzi strumentali idonei all'esecuzione del servizio od alla maggiorazione dell'entità comunque inderogabile stabilita dalla Giunta Comunale.

In ogni caso, la Giunta contatterà più ditte o società specializzate onde meglio verificare le proposte formulate al fine di scegliere insindacabilmente la migliore in rapporto alle esigenze del Comune.

Se l'iter nasce secondo i dettami di cui alla lettera a), l'ordine di presentazione della domanda costituisce, a parità di offerta, titolo preferenziale.

Gli spazi privati verranno assegnati a seguito di delibera di Giunta, sentito il concessionario delle affissioni.

Con la delibera di aggiudicazione viene approvato anche il relativo disciplinare.

I disciplinari, redatti nei modi e termini di legge, vengono predisposti dal settore tecnico urbanistico.

Lo stesso dicasi dei disciplinari di cui all'articolo precedente.

## **CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

### **Art. 18 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 6 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Orbene ulteriori spazi privati verranno eventualmente concessi seguendo l'iter autorizzativo di cui alla lettera b) del precedente articolo 18, ossia in caso di riscontrate nuove esigenze verificate dal settore urbanistico.

### **Art. 19 - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta sulla pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100 e per i periodi seguenti è quella indicata dalle tariffe allegate al presente Regolamento.

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto di cui al comma 2 è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 27; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso articolo.

### **Art. 20 - RIDUZIONE DEL DIRITTO**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotto alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 21;
- b) per gli annunci mortuari.

### **Art. 21 - ESENZIONI DAL DIRITTO**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di lega, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, regionali ed amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

### **Art. 22 - MODALITÀ PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.**

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto con un minimo di euro 25,82 per ciascuna commissione, tale maggiorazione può con apposita previsione del capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto od in parte al concessionario del servizio.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.

## **CAPO V SANZIONI**

### **Art. 23 - RETTIFICA OD ACCERTAMENTO D'UFFICIO**

Il Comune entro cinque anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica od accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

### **Art. 24 - SANZIONI AMMINISTRATIVE**

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni alle presenti norme regolamentari nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da euro 25,00 ad euro 500,00 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 24.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale.

## **CAPO VI MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL TRIBUTO**

## **Art. 25 DICHIARAZIONE**

Il soggetto passivo di cui all'art. 8 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione: è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazione degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, si rinvia alle statuizioni del D.Lgs. 507/93.

L'assolvimento del tributo non esonera il contribuente dall'obbligo di munirsi delle ulteriori autorizzazioni o concessioni eventualmente previste da altre leggi o regolamenti, ivi compreso il presente.

## **Art. 26 - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 10, commi 1 e 3, 11 e 12, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in una unica soluzione: per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore ad euro 1.000,00.

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 28 Gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni. Si applica l'art. 2752 comma 4 del Codice Civile.

Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza, il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

## **CAPO VII NORME TRANSITORIE**

### **Art. 27 - NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 15 Novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di leggi e regolamenti in quanto applicabili alla materia.

### **Art. 28 - ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2010.

**ALLEGATO A)  
TARIFFE**

**IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  
anno 2009**

**PUBBLICITA' ORDINARIA**

Tariffa annua per metro quadrato:

- fino a mq. 5,5 EURO 11,36
- da mq. 5,5 a mq. 8,5 EURO 17,04
- oltre i mq. 8,5 EURO 22,72

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente.

**PUBBLICITA' ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA**

Tariffa annua per metro quadrato:

- fino a mq. 5,5 EURO 22,72
- da mq. 5,5 a mq. 8,5 EURO 34,08
- oltre i mq. 8,5 EURO 45,44

Per periodi non superiori a tre mesi si applica, per ogni mese o frazione, la tariffa pari a 1/10 di quella prevista annualmente.

**PUBBLICITA' REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI**

Ogni giorno EURO 2,06

Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa giornaliera è ridotta del 50%

**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON STRISCIONI**

Per metro quadrato e per ogni periodo di 15 gg. o frazione EURO 11,36

**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON AEROMOBILI**

Per ogni giorno o frazione EURO 49,58

**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI**

Per ogni giorno o frazione EURO 24,79

**PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MATERIALE PUBBLICITARIO, OPPURE CIRCOLANTI CON CARTELLI O ALTRO**

- Per ciascuna persona per ogni giorno o frazione EURO 2,06

**PUBBLICITA' EFFETTUATA MEDIANTE APPARECCHI AMPLIFICATORI**

- Per ciascun punto di pubblicità per ogni giorno o frazione EURO 6,2

**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE**

- Annuale per metro quadrato

Interna ed esterna:

- fino a mq. 5,5 EURO 11,36
- da mq. 5,5 a mq. 8,5 EURO 17,04
- oltre i mq. 8,5 EURO 22,72

Se la pubblicità è luminosa o illuminata si applica una maggiorazione del 100%

**PUBBLICITA' EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETA' DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO**

- Autoveicoli con portata inferiore a 3000 kg. EURO 49,58
- Autoveicoli con portata superiore a 3000 kg. EURO 74,37

Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%: Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON MOTOVEICOLI E VEICOLI NON COMPRESI NELLE TABELLE PRECEDENTI**

Tariffa annua EURO 24,79

Se la pubblicità è luminosa o illuminata la tariffa è maggiorata del 100%. Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa è raddoppiata.

**PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI**

Annuale per metro quadrato

- pubblicità effettuata in conto proprio EURO 16,53
- pubblicità effettuata per conto terzi EURO 33,05

Per i periodi non superiori a tre mesi la tariffa è pari a 1/10 della tariffa annua per ogni mese frazione.

**DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**  
anno 2009

Misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio fino a cm. 70 x 100

- per i primi 10 giorni EURO 1,03
- per ogni periodo successivo di 5 giorni o frazione EURO 0,31

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento.

Per i manifesti costituiti da otto a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di dodici fogli è maggiorato del 100 per cento.

Per le affissioni d'urgenza, notturne e festive è dovuta la maggiorazione del 10% con un minimo di EURO 25,82 a commissione (art.32, comma 9 D.Lgs. N. 507/1993).